



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2013, proposto da:
Luigi Alessandro Rezzadore, rappresentato e difeso dagli avv. Eliana Bertagnolli,
Elisa Fichera, con domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre,
via Fapanni, 46 Int. 1;

contro

Istituto La Casa - Centri Di Assistenza Servizi Per Anziani, rappresentato e difeso
dall'avv. Nicola Zampieri, con domicilio eletto presso Nicola Zampieri in Venezia,
c/o Avv. Tonolo - San Polo 135;

per l'annullamento

del verbale di deliberazione del consiglio di Amministrazione del Centro
Assistenza Servizi per Anziani La Casa di Schio n. 14 del 27/11/2012 - del quale
non si conoscono gli estremi di pubblicazione, avente a oggetto la modifica della
dotazione organica del personale dipendente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto La Casa - Centri Di Assistenza Servizi Per Anziani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2013 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna la delibera con cui l'IPAB resistente ha ridotto la propria dotazione organica sopprimendo il posto di istruttore direttivo cat.D da questi ricoperto, risultando inquadrato come Responsabile del servizio tecnico Manutentivo e Patrimonio, deducendo sviamento e difetto di motivazione.

Si è costituita l'IPAB, eccependo il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso per genericità e indeterminatezza delle censure esposte, concludendo per la reiezione del ricorso.

All'odierna udienza, dopo discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Anzitutto deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione. L'orientamento della Cassazione è consolidato nel ribadire che la natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza deve essere accertata in sede giudiziale, in concreto, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite e facendo ricorso ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (cfr. Cass. Civ. sez. un., 27 gennaio 2012, n. 1151 e 30 dicembre 2011, n. 30176).

L'accertamento, vertendo su diritti soggettivi, compete in via principale al giudice ordinario, e in via incidentale al giudice amministrativo, in forza del generale

principio di cui all'art. 8 c.p.a., secondo cui il giudice amministrativo conosce senza efficacia di giudicato di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Sempre in tema si è inoltre chiarito che non è di ostacolo al riconoscimento della natura privatistica dell'ente la circostanza che non siano state portate a compimento le procedure previste dalla L. n. 207 del 2001, nonché dalle leggi regionali, per la trasformazione dell'IPAB in persona giuridica privata: ciò in quanto spetta pur sempre al giudice il compito di vagliare la ricorrenza dei requisiti fissati dalla disciplina di settore per accertare la natura della istituzione, non fosse altro perché, come affermato dalle citate decisioni della Corte costituzionale e dalla richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'atto della Regione ha valore meramente ricognitivo ed a tale compito può attendere anche il giudice (Cass. Civ. sez. un., 16 maggio 2008 n. 12377 e 6 maggio 2009 n. 10365).

Gli effetti della delibera di depubblicizzazione, adottata dalla Regione, così come normativamente predeterminati, conseguono infatti direttamente all'accertamento di una situazione esistente, senza che sul loro contenuto possa incidere la volontà dell'Autorità regionale; ciò significa che la delibera predetta va qualificata come atto di accertamento rispetto ad una posizione che va verificata nei suoi elementi obiettivi. Essa quindi non è attributiva di uno status, ma si limita ad accertarlo, previa verifica dell'effettiva (e preesistente) natura dell'ente interessato e con le conseguenze che la legge ricollega a tale accertamento (T.A.R. Milano sez. III, 13 aprile 1999, n. 1180).

Applicando al caso di specie i ricordati principi giurisprudenziali sin qui esposti, discende che la resistente non rientra nella categoria degli enti privatistici “promossi ed amministrati da privati”, configurata dall'art. 1 comma 5 del detto DPCM 16.02.1990.

Difatti L'istituzione " LA CASA – Centro Assistenza Servizi per Anziani" – Schio trae origine dalla fusione dei seguenti enti, approvata con decreto Presidente Giunta Regionale Veneto 20/12/1989 n°2.241:

1. Casa di Riposo con orfanotrofio, riconosciuta ente morale con R.D. n. 3010 dell'11.10.1818.
2. Pie Opere di Carità, riconosciute ente morale con R.D. 9.5.1894.
3. Opere Pie Dotali, riconosciute ente morale con R.D. 4.5.1893.
4. Ospitale Esposti, riconosciuto ente morale con R.D. 9.6.1884.
5. Commissaria Ferrante, riconosciuta ente morale con R.D. 24.9.1870.
6. Asilo Infantile, riconosciuto ente morale con R.D. 28.11.1895.
7. Asilo di Mendicità, riconosciuto ente morale con R.D. 28.11.1895.

Dall'esame dello Statuto, poi risulta che l'istituto è una struttura socio-assistenziale avente il fine di assistere, curare e riabilitare le persone anziane, inabili e minori, autosufficienti e non, assicurando una gestione adeguata delle risorse rispondente alle richieste ed ai bisogni dell'attuale realtà sociale.

I servizi potranno essere gestiti in forma diretta o convenzionata e potranno altresì essere attuati sia nella forma residenziale che nel territorio.

L'Istituzione garantisce l'accesso ai servizi in modo gratuito o semi-gratuito agli utenti in stato di bisogno in relazione alle proprie disponibilità derivanti da rendite del patrimonio.

I servizi di cui sopra potranno essere gestiti anche in consorzio o associazione con altri enti pubblici.

L'Istituzione riconosce, altresì, la funzione di collaborazione del volontariato all'interno dell'Ente secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dai propri regolamenti.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e utilizza, altresì, le rendite del proprio

patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili, risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari.

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione che si compone di 7 membri da nominarsi dal Comune di Schio, ed è proprio quest'ultima previsione che rende evidente la natura ancora pubblica dell'Ente, posto che il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi, gli indirizzi ed i programmi dell'Istituto, in conformità a quanto stabilito dalle norme statutarie e di legge, verifica e controlla la rispondenza dei risultati della gestione dell'Ente alle direttive generali impartite.

Ciò premesso in tema di giurisdizione, e riconosciuto dunque il ricorso ammissibile, lo stesso si rivela invece infondato.

L'atto impugnato consiste in una modifica della dotazione organica, sicchè alla specie vanno applicati i principi secondo cui l'atto di riorganizzazione è censurabile per soli motivi di illogicità, restando riservate all'amministrazione le scelte di macro organizzazione – il Collegio sul punto dissente dall'equiparazione alla disciplina delle aziende sanitarie, ipotizzata dalla resistente, conducente alla giurisdizione ordinaria- .

Orbene le scelte effettuate e coinvolgenti il ricorrente non paiono mosse dal denunciato sviamento, né risultano manifestamente illogiche o irrazionali, essendo volte in primo luogo a conseguire una gestione economicamente efficiente, mediante ristrutturazione riduzione del personale e conseguendo un risparmio pari a oltre euro 60.000.

La delibera precisa come la cessione del patrimonio immobiliare, l'appalto di lavori specialistici e la necessaria certificazione degli stessi abbiano significativamente ridimensionato i compiti dell'area manutenzione, posto che detto servizio si occupa unicamente di pronto intervento e lavori di piccola manutenzione ordinaria, in relazione ai quali è sufficiente il caposquadra, sicchè appare giustificata la soppressione del posto considerato anche i raggiunti requisiti per il

collocamento in quiescenza del personale interessato – il ricorrente, appunto, senza che tale soppressione sia ostacolata dall'accordo che, a definizione di precedenti contenziosi insorti tra le parti, aveva consentito la partecipazione del ricorrente a concorso riservato per la copertura del posto oggi soppresso, non potendosi ipotizzare una sorta di riserva mentale all'atto della stipula.

Il ricorso deve dunque essere respinto, pur potendosi compensare le spese del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)